

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/709 DELLA COMMISSIONE****del 14 maggio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il requisito concernente le etichette per le domande di aiuto relative alle superfici utilizzate per la produzione di canapa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>, la domanda unica, per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, deve recare le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione <sup>(5)</sup>, prevede una certificazione alternativa delle sementi di canapa delle varietà da conservare a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (3) È pertanto opportuno modificare l'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e precisare quali documenti sono ammessi come etichette ufficiali per le varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente:

«c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi conformemente alla direttiva 2002/57/CE del Consiglio <sup>(\*)</sup>, in particolare l'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GUL 193 del 20.7.2002, pag. 74).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda i criteri di ammissibilità al sostegno per la canapa nell'ambito del regime di pagamento di base e alcuni requisiti in materia di sostegno accoppiato facoltativo (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GUL 162 del 21.6.2008, pag. 13).

membro, oppure, nel caso delle varietà da conservare certificate a norma della direttiva 2008/62/CE della Commissione (\*\*), le etichette del fornitore o una scritta stampata o un timbro apposto sull'imballaggio delle sementi delle varietà da conservare conformemente all'articolo 18 di tale direttiva.

- 
- (\*) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).
- (\*\*) Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13).»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---